

DELIBERA N. 162/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS.
177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 giugno 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 8 giugno 2011, la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Canale 50 S.p.A. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 29 e 30 settembre 2010, 1, 2, 3, 4, 5 ottobre 2010 e giornaliero nei giorni 29 settembre e 3 ottobre 2010;

VISTI gli atti del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datati 13 luglio 2011 e notificati in data 19 luglio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 per aver l’emittente Canale 50, relativamente ai programmi trasmessi nei giorni compresi tra le 00.00 del 29 settembre 2011 e le ore 00.01 del 6 ottobre 2011, superato in 81 fasce orarie il limite di affollamento orario nei giorni 29 e 30 settembre 2010, 1, 2, 3, 4, 5 ottobre 2010, e superato il limite di affollamento giornaliero in data 29 settembre (con una diffusione di pubblicità pari al 36%, corrispondente a 32654 secondi) e 3 ottobre 2010 (con una diffusione di pubblicità pari al 42%, corrispondente a 35967 secondi);

RITENUTO per ragioni di economia procedimentale di poter riunire in unico provvedimento la decisione conclusiva dei procedimenti in questione, trattandosi peraltro di istruttorie relative a violazioni diverse della medesima disposizione contenuta al citato articolo 38, comma 9, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 1 agosto 2011;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 24 agosto 2011, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, sostenendo di essere stata fuorviata dalla formulazione del *Vademecum per le emittenti televisive locali*, e ritenendo di dover detrarre dal computo degli affollamenti pubblicitari alcuni eventi da considerare come televendite, spot di comunicazione istituzionale, autopromozioni;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel ritenere non accoglibili le giustificazioni della società esercente l'emittente considerando che gli eventi citati integrino fattispecie di spot pubblicitari, ha proposto a questa Autorità, in data 21 settembre 2011, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per la violazione dei limiti di affollamento orario pari ad euro 7.231,00, come risultante del minimo edittole moltiplicato per i sette giorni in cui si è verificata la violazione, e per la violazione dei limiti di affollamento giornaliero pari a euro 2.066,00, come risultante del minimo edittole moltiplicato per i due giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari e giornalieri rilevati dal Co.re.com., al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, risultano comunque superare i limiti orari e giornalieri posti dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05;

RILEVATO che al fine di riscontrare l'effettiva rispondenza dell'accertamento delle violazioni da parte del Co.re.com. Toscana con la programmazione andata in onda, con specifico riferimento alla durata dei notiziari, le competenti strutture dell'Autorità hanno richiesto in data 3 novembre 2011 al Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza l'espletamento dei necessari approfondimenti istruttori, con conseguente sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'articolo 7 del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, ritualmente comunicata alla parte con nota in data 9 novembre 2011, prot. n. 61813/Agcom/U;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, nelle riunioni del 2 febbraio 2012 e del 4 aprile 2012, ha disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie* di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, la proroga di 60 giorni e la reiterazione della proroga di ulteriori 60 giorni del termine di adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento, al fine di recepire gli esiti degli approfondimenti istruttori richiesti al Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, e della proroga e della sua reiterazione è stata data rituale comunicazione alla parte con note in data rispettivamente 8 febbraio 2012 (n. prot. 6223/Agcom/U) e 16 aprile 2012 (n. prot. 18087/Agcom/U);

VISTI gli esiti degli approfondimenti istruttori espletati dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 1 giugno 2012, n. prot. 27532, da cui risultano confermate le violazioni dell'articolo 38, comma 9, d. lgs. 177/05 accertate e contestate dal Co.re.com. Toscana alla società Canale 50 S.p.A., con le precisazioni che seguono: quanto all'affollamento orario, risulta confermato il superamento dei limiti in 73 fasce orarie in data 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010; quanto all'affollamento giornaliero, è confermato il superamento in data 29

settembre e 3 ottobre 2010, riscontrandosi altresì un minimale scostamento nei giorni 2 e 4 ottobre 2010, imputabile a errore materiale;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Toscana con riferimento ai giorni di diffusione oggetto della verifica del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, ossia 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale 50 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi tra lieve e media, tenuto conto che il comportamento tenuto dall'emittente ha prodotto l'effetto di superare sia il limite orario che il limite giornaliero dell'affollamento pubblicitario;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.843,00 (euro diecimilaottocentoquarantatre/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannesi, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.843,00 (euro diecimilaottocentoquarantatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.162/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.162/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola